



Iscritto all'albo dei Fondi Pensione
con il numero 1637 – I SEZIONE SPECIALE
“Fondi Pensione preesistenti con soggettività giuridica”

Documento sull'erogazione della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29/03/2018

aggiornato in data 17/09/2020

Il presente documento intende rappresentare agli iscritti al *Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese* (di seguito *“Fondo”*) le caratteristiche, le condizioni, i costi, la periodicità e le relative modalità di erogazione della *“Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”* (di seguito *“RITA”*), in ottemperanza alle istruzioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con la Circolare Protocollo n. 888 del 8 febbraio 2018.

1. Inquadramento normativo

La RITA è un istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), che, abrogando integralmente quanto previsto sullo stesso tema dalla Legge di bilancio 2017 (Legge 323/2016), ha previsto la possibilità per gli iscritti a forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita di richiedere l'erogazione frazionata, in tutto o in parte, del montante maturato sulla posizione individuale presso il Fondo pensione.

2. Requisiti per poter richiedere l'erogazione della RITA

Oggi possono infatti richiedere la RITA gli iscritti ai fondi pensione (a contribuzione definita) che possiedano, al momento della presentazione dell'istanza i seguenti requisiti (c.d. RITA per contribuzione):

- a. la cessazione dell'attività lavorativa;
- b. la maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005);
- c. la maturazione, alla data di presentazione della domanda, di almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi.

Oppure, in alternativa (c.d. RITA per inoccupazione):

- a. la cessazione dell'attività lavorativa;
- b. la maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 252/2005);
- c. Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi (si considerano, in proposito, solo i titolari di reddito di lavoro);
- d. Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

La COVIP, con Circolare del 17 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai predetti requisiti di accesso alla RITA, che si ritiene utile sintetizzare di seguito.

Anzitutto la COVIP ha chiarito che i requisiti della cessazione dell'attività lavorativa (lettera a) e dell'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi (lettera c della RITA per inoccupazione) devono sussistere

al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all'aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma. Pertanto, è possibile per il beneficiario svolgere un'attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA.

Con riferimento, poi, alle locuzioni "entro i cinque anni successivi" ed "entro i dieci anni successivi", di cui alle lettere d) che precedono, la Commissione di Vigilanza fa presente che per il relativo calcolo deve aversi riguardo al momento della richiesta della RITA da parte dell'interessato (e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro).

La COVIP specifica, altresì, che la RITA, in base all'art. 11, comma 4, del D.lgs. 252/2005, è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare che accompagna il beneficiario fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un'espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia. Pertanto, la RITA potrà essere erogata anche qualora l'interessato percepisca, al momento della richiesta o anche successivamente, trattamenti pensionistici anticipati erogati dagli enti previdenziali di base (ad es. INPS).

La RITA deve essere richiesta compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo qui allegato e disponibile sul sito *web* del Fondo pensione (www.crevalfondo.it). Devono essere altresì presentati, a pena di nullità della richiesta, i documenti a corredo della richiesta indicati nel modulo.

3. Caratteristiche

Come anticipato, la RITA consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato presso il *Fondo* per il periodo compreso tra il momento dell'accettazione della richiesta e la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base secondo le casistiche precedentemente indicate.

A questo scopo, la posizione individuale dell'iscritto maturata (o, a scelta dell'iscritto, solo una parte di essa) viene erogata sotto forma di rate periodiche, con le periodicità indicate nel successivo paragrafo 5.

Nel caso in cui l'iscritto opti per una RITA parziale, la percentuale massima erogabile non dovrà essere superiore al 95% della posizione.

A differenza delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, la RITA viene corrisposta direttamente dal *Fondo*.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Ad ogni rata verrà disinvestito un numero di quote pari al numero totale delle quote oggetto dell'ammontare della RITA diviso per il numero totale delle rate spettanti. Il controvalore lordo della rata sarà pari al numero delle quote disinvestite moltiplicato per il valore della quota del mese del disinvestimento.

Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

In quest'ottica è consigliato scegliere opzioni di investimento coerenti con il ridotto orizzonte temporale residuo.

L'iscritto potrà eventualmente versare dei contributi a proprio carico una volta l'anno mediante compilazione dell'apposita modulistica. Tali contributi andranno a incrementare la quota di posizione non destinata alla RITA su cui l'iscritto conserverà il diritto di richiedere anticipazioni e riscatti e prestazioni per pensionamento in base alla normativa vigente.

In assenza di diverse indicazioni da parte dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, il montante dovrà essere riversato nel comparto individuato come il comparto più prudente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ovvero per il Fondo la Linea 5 - Assicurativa.

E' possibile, secondo le modalità ordinarie previste dal Fondo, anche dare disposizioni di switch durante l'erogazione della RITA sia per quanto riguarda la parte in erogazione sia per il residuo montante.

Anche l'iscritto che percepisce la RITA può richiedere il trasferimento della posizione previdenziale maturata, purché tale trasferimento riguardi l'intera posizione. Si determinerà, pertanto, l'automatica revoca della RITA (nel caso, l'iscritto potrà chiederne nuovamente l'erogazione alla forma di previdenza di destinazione del trasferimento).

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere liquidato secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa per il riscatto per premorienza (liquidazione in un'unica soluzione agli eredi ovvero ai diversi beneficiari indicati dall'iscritto).

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto Lgs. 252/2005.

4. Il regime fiscale

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dal 01.01.2001 al 31.12.2006 e dal 01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%.

Anche qualora l'iscritto non richieda l'erogazione frazionata dell'intero capitale ma solo di una quota, le somme erogate a titolo di RITA devono essere imputate secondo il metodo FIFO; pertanto, prioritariamente agli importi maturati fino al 31.12.2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1.01.2001 al 31.12.2006 e successivamente a quelli maturati dal 1.01.2007.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le rate di RITA vengono erogate al netto di tale prelievo fiscale.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

5. Periodicità

La periodicità dell'erogazione della RITA è trimestrale. Essendo una prestazione che prevede la liquidazione frazionata del montante, non sono ammesse richieste di RITA che prevedano un numero di rate inferiore a 2; pertanto, non potranno essere accettate richieste che prevedano la liquidazione del montante in un periodo temporale inferiore a sei mesi.

Una volta accolta la richiesta, sarà determinata:

- a)** la prima scadenza operativamente compatibile con le procedure interne per l'erogazione della prima rata;
- b)** il numero complessivo delle rate da erogare fino alla data di maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia, in base alla periodicità prescelta dall'aderente.

Il controvalore del montante che deve essere erogato a titolo di RITA viene determinato in base all'ultimo valore quota mensile del Comparto stesso riferito al mese in cui cade la ricorrenza, con riferimento a quanto previsto alla lettera a) di cui sopra.

E' possibile chiedere la revoca della RITA in qualsiasi momento. La disposizione dovrà essere data entro il mese precedente l'erogazione della rata successiva.

6. Informativa agli iscritti

L'informativa agli iscritti in merito alle rate erogate sarà fornita:

1. in fase di erogazione, sulla base della periodicità scelta, mediante apposita quietanza relativa alla liquidazione della rata;
2. su base annuale, mediante la Comunicazione periodica agli iscritti.